

COMUNE DI ORBASSANO  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Approvato con delibera G.C. n. 19 del 30/1/2017, modificato con deliberazione G.C. n. 242 del 12/12/2017

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.**

INDICE

Art. 1. Obiettivi e finalità.....	2
Art. 2. Campo di applicazione.....	2
Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione. ...	2
Arti. 4 Fondo per l'innovazione .....	3
Art. 5. Conferimento degli incarichi .....	4
Art. 6. Copertura dei rischi .....	6
Art. 7. Ripartizione .....	7
Art. 8. Termini per le prestazioni .....	8
Art. 9. Ritardato adempimento delle prestazioni .....	9
Art. 10. Liquidazione del compenso .....	10
Art. 11 Onere per l'iscrizione professionale e formazione obbligatoria .....	10
Art. 12. Disposizioni transitorie e adeguamento dinamico .....	10
<u>Art. 12 bis Norma transitoria a seguito Deliberazione Corte Conti, Sezione Autonomie, 10</u> <u>nn. 7/2017 e 24/2017</u>	
Art. 13. Entrata in vigore .....	101
Art. 14. Abrogazioni .....	11
Art. 15. Disposizioni finali.....	11

## **Art. 1. Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche, relative all'acquisizione di opere, lavori, servizi e forniture, a cura del personale interno, e disciplina le norme per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante ivi previsto.
2. Nei casi di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1. del presente articolo è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori ed alle componenti servizi e forniture, per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzato al riconoscimento del ruolo svolto dal personale interno dell'Amministrazione ed alla sua valorizzazione per il contenimento della spesa per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

## **Art. 2. Campo di applicazione**

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite da una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera, lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1. sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) come definiti all'art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie e straordinarie e la progettazione delle opere pubbliche.

## **Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.**

1. L'importo complessivo da destinare al fondo è determinato annualmente dalla Giunta Comunale su proposta della conferenza dei dirigenti sulla base del programma triennale dei LLPP e biennale servizi e forniture. La delibera della Giunta Comunale determina sia la parte da destinare ai lavoratori che quella destinata al fondo per l'innovazione.
- 2 Il fondo per le funzioni tecniche per l'affidamento di servizi e forniture è costituito nei seguenti casi:
  - a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
  - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
  - d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  - e) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Al fine di ottemperare all'obbligo di legge circa la modulazione degli incentivi sull'importo dei lavori, servizi e forniture, la conferenza dei dirigenti impronta la quantificazione ai seguenti criteri:

### **LAVORI/OPERE**

1. importo fino a 39.999,99 Euro: non è computato nel calcolo del fondo;
2. importo da 40.000,00 e fino a 499.999,99 Euro : il fondo complessivo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo;

3. importo da 500.000,00 Euro fino a 999.999,99 Euro: il fondo complessivo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 2 e lo 0,80% della parte eccedente 500.000,00 euro;

4. importo maggiore o uguale a 1.000.000,00 Euro: il fondo complessivo è costituito dalla somma tra gli importi di cui ai precedenti punto 2 e 3 e lo 0,40% della parte eccedente 1.000.000,00 euro;

#### SERVIZI/FORNITURE

1. importo fino a 499.999,99 Euro: non è computato nel calcolo del fondo;

2. importo da 500.000,00 e fino a 999.999,99 Euro: il fondo complessivo è costituito in ragione del 1,00 % dell'importo;

3. importo maggiore o uguale a 1.000.000,00 Euro : il fondo complessivo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 2 e lo 0,15% della parte eccedente i 1.000.000,00 Euro.

4. Limitatamente a servizi e forniture di cui alle precedenti lett. b), c) d) ed e) qualora gli importi siano inferiori agli euro 500.000,00 si applica un'aliquota unica dell' 1% sull'importo a base di gara.

5. I dirigenti, nelle more della definizione da parte della Giunta comunale del fondo da destinare agli incentivi, determinano nei quadri economici in via presuntiva gli incentivi da corrispondere per ogni singolo lavoro servizio e fornitura nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento e sulla base dell'importo complessivo fissato dall'Ente nell'anno precedente. I dirigenti sono tenuti a rideterminare proporzionalmente gli eventuali importi previsti in via presuntiva nei quadri economici ad avvenuta fissazione da parte dell'Ente della quota incentivi da destinare al fondo nell'anno di competenza.

In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello annualmente fissato dall'Ente.

#### **Art. 4 Fondo per l'innovazione**

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3 comma 1. del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

5. Il Dirigente e le Posizioni Organizzative sono competenti per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

#### **Art. 5. Conferimento degli incarichi**

1. Gli affidamenti delle attività disciplinate dal presente regolamento sono effettuati con provvedimento del dirigente del settore competente.

2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione all'opera, lavoro, servizio o fornitura eseguita nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato della redazione del certificato di regolare esecuzione (verifica di conformità in caso di appalto di servizi o forniture) nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori (direzione dell'esecuzione del contratto nel caso di appalto di servizi o forniture), dell'eventuale coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento di dette attività, indicando compiti e tempi assegnati a ciascuno di essi.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile della programmazione della spesa per investimenti;

b) il responsabile della verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

c) il responsabile del procedimento avente i requisiti definiti dall'art. 4 della delibera 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 1096). (16A08166) (GU Serie Generale n.273 del 22-11-2016), come di seguito specificati:

#### **Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori.**

*- Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:*

*a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;*

*b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati;*

*- Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:*

*a) per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;*

*b) per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione*

*all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;*

*c) per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo albo. Deve, inoltre, possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.*

*- In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera c), la qualifica di project manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.*

### **Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi.**

*Il RUP é in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:*

*a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;*

*b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.*

*- Il RUP é in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti devono inserire, nei piani per la formazione, specifici interventi rivolti ai RUP, organizzati nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza internazionali e nazionali di project management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.*

*Nello specifico:*

*a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP é in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;*

*b) Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP é in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale*

e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;

c) Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettere a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell'abilitazione all'esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

- In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, la qualifica di project manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori (direzione dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture) ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del d. lgs. 81/08 e s.m.i.;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della redazione del certificato di regolare esecuzione (verifica di conformità per appalti di servizi e forniture), nonché del collaudo statico e/o impiantistico qualora richiesto;

f) i collaboratori tecnici od amministrativi, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, con specifica responsabilità, che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e alla loro misura e contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

5. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa alle varie fasi di avanzamento dei servizi tecnici di cui ai commi precedenti, potrà svolgere l'incarico durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione degli elaborati e per l'esecuzione del servizio rientreranno nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto attiene al consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per l'effettuazione di trasferte e missioni necessarie per il corretto adempimento degli incarichi conferiti. Qualora si rendesse necessario, il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento, potrà svolgere il proprio lavoro in orario straordinario; in tal caso, le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo di categoria, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

## **Art. 6. Copertura dei rischi**

1. Le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali connessi con l'esecuzione delle attività disciplinate dal presente regolamento sono a carico dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del codice di cui al D. Lgs. 50/2016.

## Art. 7. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, secondo le percentuali definitive, non superiori alle massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da ripartire.

3. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello annualmente fissato dall'Ente.

4. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 5, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro secondo la seguente ripartizione:

<b>LAVORI ED OPERE</b>			
<b>1. ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2. QUOTA</b>	<b>3. ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>4. % REL.</b>
PROGRAMMAZIONE	5	REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE	5
FASE GARA	5	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO ATTI DI GARA (BANDO - DISCIPLINARE - LETTERA INVITO - PRESELEZIONE)	5
FASE ESECUTIVA	70	DIREZIONE LAVORI (EVENTUALMENTE DIRETTORE OPERATIVO)	30
		COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA	20
		COLLAUDO STATICO	5
		COLLAUDO IMPIANTISTICO	5
		COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO/ CRE	10
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	20	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	10
		VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO	5
		COMUNICAZIONI OSSERVATORIO - BDAP CIG - CUP - MEPA (CON SPECIFICA PROFILAZIONE)	5
TOTALE	100		100

<b>SERVIZI E FORNITURE</b>			
<b>1. ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2. QUOTA</b>	<b>3. ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>4. % REL.</b>
PROGRAMMAZIONE	5	ANALISI DEI FABBISOGNI CON RELATIVI ATTI E REDAZIONE PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE	5
FASE GARA	20	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO ATTI DI GARA (BANDO - DISCIPLINARE - LETTERA INVITO - PRESELEZIONE) ACQUISTO MEPA (O EQUIVALENTI)	20
FASE ESECUTIVA	40	DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO	30
		VERIFICA DI CONFORMITA'	10
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	35	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	35
TOTALE	100		100

5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività, compresi i collaboratori tecnici e amministrativi.

6. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

7. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), ricoprono ruoli di responsabilità, conferiti con il provvedimento di cui all'art. 5 comma 1, e svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. (Vedasi Deliberazione Corte Conti Sezione Autonomie n. 18/SEZAUT/2016/QMIG).

8. Al responsabile sarà attribuita l'intera percentuale per l'attività svolta qualora non si avvalga di collaboratori.

9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

#### **Art. 8. Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e/o servizi e forniture; i termini per il



collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

### **Art. 9. Ritardato adempimento delle prestazioni**

1. La liquidazione dell'“incentivo per funzioni tecniche” deve tenere conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dei lavori, servizi e forniture, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

2. In particolare, qui di seguito, si stabiliscono i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo lavoro, servizio o fornitura a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti contrattualmente.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto indicato nel precedente comma 2 in relazione alla dovuta riduzione delle risorse finanziarie relative alla liquidazione dell'“incentivo per funzioni tecniche”, non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;

b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

4. Per il calcolo delle riduzioni da doversi applicare alla quota complessiva di “incentivo per funzioni tecniche” da liquidare al personale dipendente in base al presente regolamento, si devono applicare i criteri di seguito indicati:

a) la riduzione dell'“incentivo per funzioni tecniche” in relazione agli incrementi dei costi dell'opera, lavoro, servizio e fornitura (se non derivanti dall'approvazione delle “varianti in corso d'opera” indicate nel precedente comma 3), viene calcolata in proporzione lineare agli incrementi dei costi verificatisi alla fine dei lavori: la quota complessiva di “incentivo per funzioni tecniche” da liquidare al personale dipendente in base al presente regolamento viene ridotta nella stessa misura percentuale corrispondente alla misura percentuale di incremento dei costi verificatisi alla fine dei lavori rispetto all'importo contrattuale originario stipulato con l'appaltatore.

b) la riduzione dell'“incentivo per funzioni tecniche” in relazione agli incrementi dei tempi di esecuzione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura (non sono computati nel termine di esecuzione i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per l'approvazione delle “varianti in corso d'opera”), viene calcolata in proporzione lineare agli incrementi dei tempi verificatisi: la quota complessiva di “incentivo per funzioni tecniche” da liquidare al personale dipendente in base al presente regolamento viene ridotta nella stessa misura percentuale corrispondente alla misura percentuale di incremento dei tempi di esecuzione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, verificatisi rispetto alla durata temporale prevista nel contratto stipulato con l'appaltatore, calcolata non tenendo conto dei tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per l'approvazione delle “varianti in corso d'opera”.

4. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 4, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo dell'incentivo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.

#### **Art. 10. Liquidazione del compenso**

1. L'incentivo viene corrisposto al personale dipendente dell'Ente tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte dai singoli dipendenti nella ambito del singolo intervento, applicando alle varie figure professionali dipendenti che partecipano al progetto, all'appalto, alla realizzazione e al collaudo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, le aliquote percentuali corrispondenti alle varie attività/funzioni indicate nel precedente art. 7.
2. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Dirigente (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) della struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione redatta dal RUP e contenente le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo ai sensi dell'art. 113 comma 3 quinto periodo del Codice.
4. L'erogazione del compenso viene effettuata all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/certificati di regolare esecuzione ovvero verifiche di conformità.
5. Gli incentivi, una volta liquidati dal Dirigente a cui è stato assegnato il capitolo in sede di PEG, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

#### **Art. 11 Onere per l'iscrizione professionale e formazione obbligatoria**

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'Amministrazione provvederà al rimborso delle tasse d'iscrizione agli albi professionali qualora la normativa ne richiedesse obbligatoriamente l'appartenenza, dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della disposizione che ne prevede l'obbligo.
2. L'eventuale formazione obbligatoria sarà pianificata dall'Ente a valere sulle relative risorse.

#### **Art. 12. Disposizioni transitorie e adeguamento dinamico**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente e le norme contenute nel regolamento approvato con delibera di n. 189 del 24/11/2014.
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli appalti di lavori pubblici anche in corso di realizzazione per gli incarichi conferiti al personale in servizio, con stanziamenti a valere sui relativi quadri economici. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli appalti di forniture e servizi successivamente all'entrata in vigore di cui all'art. 13 con stanziamento sui rispettivi quadri tecnici di spesa.
3. Eventuali modifiche legislative e/o linee guida ANAC (per le parti cogenti) che dovessero prevedere contenuti in contrasto con il presente regolamento, sono da considerarsi immediatamente esecutive a far data dalla loro entrata in vigore.

#### **Art. 12 bis. Norma transitoria a seguito Deliberazioni Corte Conti, Sezione Autonomie, nn. 7/2017 e 24/2017**

A seguito del principio di diritto enunciato delle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Autonomie nn. 7/2017 e 24/2017, secondo il quale "gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016. e s.m.i., sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236 Legge 208/2015", i criteri previsti dal presente regolamento trovano applicazione ai procedimenti pendenti anche in presenza di atti amministrativi già assunti che determinano l'importo degli incentivi."

### **Art. 13. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue la dichiarazione di esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

### **Art. 14. Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il *“Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del fondo per la progettazione e l'innovazione”* approvato con delibera di Giunta Comunale n. 189 del 24/11/2014, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 12 c. 1.

### **Art. 15. Disposizioni finali**

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rinvia al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed alle disposizioni vigenti in materia.